

A tutti gli Organismi di Verifica accreditati/accreditandi per la Verifica e Convalida della Carbon Footprint, o impronta climatica di prodotto (CFP)

Loro Sedi

Ns. rif.: DC2016SPM005

Milano, 21/01/2016

Oggetto: Dipartimento Certificazione e Ispezione ACCREDIA - Circolare N° 3/2016
Informativa in merito all'accREDITamento per lo schema CFP (Verifica e Convalida della Carbon Footprint, o impronta climatica di prodotto).

Introduzione

L'impronta climatica di un prodotto (CFP) è la quantificazione delle emissioni di gas serra (GHG) legate all'intero ciclo di vita di un prodotto. Nel conteggio sono quindi considerate tanto le emissioni collegate all'estrazione e trasformazione della materia prima, quanto quelle legate alla produzione, al trasporto, all'utilizzo e lo smaltimento finale del prodotto.

A seguito della pubblicazione della Specifica Tecnica UNI ISO/TS 14067 (che diventerà in futuro un vero e proprio standard ISO) si è resa necessaria l'emissione di una circolare per rendere operativo lo schema di accreditamento all'interno dei requisiti delle norme UNI EN ISO 14064-3 e UNI EN ISO 14065.

Pertanto, la presente circolare deve essere interpretata come documento integrativo di quanto già previsto dalla suddetta norma e dall'RG-15 ACCREDIA.

Norma e regole di AccredITamento

Norma di accreditamento	UNI EN ISO 14065
Altre norme di riferimento	La norma di riferimento per la quantificazione della CFP è la UNI ISO/TS 14067.
Certificato di accreditamento	Il certificato di accreditamento è rilasciato in accordo alla UNI EN ISO 14065 Per chi è già in possesso di un accreditamento in questo ambito (es. EU ETS o GHG volontario) la CFP è considerata un'estensione dello scopo di accreditamento. Il certificato è rilasciato senza alcuna limitazione settoriale.

Processo di AccredITamento

Numero di certificati	L'Organismo di Verifica (VB) deve aver completato la verifica e la convalida di almeno 1 CFP.
In base agli accreditamenti ACCREDIA già posseduti dall'Organismo di Verifica che presenta la domanda di accreditamento o estensione, si potranno presentare diverse casistiche.	
Accreditamento per Organismo non ancora accreditato in nessuno schema	Esame documentale di 1 gg/uomo. Verifica ispettiva presso la sede dell'Organismo della durata di 3 giorni/uomo 1 Verifica in accompagnamento
Accreditamento per Organismo già accreditato per lo	Esame documentale di 1 gg/uomo. Verifica ispettiva presso la sede dell'Organismo della durata di 2 giorni/uomo

schema EPD	1 Verifica in accompagnamento
Accreditamento per Organismo già accreditato per uno schema UNI EN ISO 14065 (es. EU ETS o GHG volontario)	Esame documentale di 0,5 gg/uomo. Verifica ispettiva presso la sede dell'Organismo della durata di 2 giorni/uomo 1 Verifica in accompagnamento
Accreditamento per Organismo già accreditato sia per lo schema EPD e sia per lo schema UNI EN ISO 14065	Esame documentale di 0,5 gg/uomo. Verifica ispettiva presso la sede dell'Organismo della durata di 1,5 giorni/uomo 1 Verifica in accompagnamento
Mantenimento dell'accreditamento	Per il mantenimento dell'accreditamento, durante l'intero ciclo di accreditamento, salvo situazioni particolari (Es: gestione reclami e segnalazioni, modifiche intervenute sullo schema di certificazione, cambiamenti nella struttura dell'Organismo...), verranno condotte le seguenti verifiche: - se il VB ha verificato e convalidato meno di 10 CFP, devono essere fatte almeno 2 verifiche in accompagnamento e 1 verifica in sede specifica per questo schema; - se il VB ha verificato e convalidato tra 10 e 20 CFP, devono essere fatte 3 verifiche in accompagnamento e 1 verifica in sede specifica per questo schema; - se il VB ha verificato e convalidato più di 20 CFP, devono essere fatte 3 verifiche in accompagnamento e 2 verifiche in sede specifiche per questo schema.
Gruppo di verifica ACCREDIA	Le verifiche saranno condotte da Ispettori ACCREDIA qualificati per lo schema. Per gli esami documentali e/o per le verifiche di primi accreditamenti o estensioni può essere necessaria la presenza di un esperto tecnico ACCREDIA.

Processo di Certificazione

Certificato di verifica CFP	<p>La CFP può essere calcolata per singolo prodotto o per prodotti simili (appartenenti alla stessa tipologia derivanti dal medesimo processo produttivo e sito di produzione, la cui variazione della CFP sia inferiore al $\pm 10\%$).</p> <p>Il certificato emesso per la CFP deve contenere come minimo le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la descrizione del prodotto oggetto di CFP; - la CFP-PCR o la pertinente PCR (di seguito indicate entrambe come "PCR") utilizzata, laddove presente, in accordo a quanto richiesto dalla UNI ISO/TS 14067; - l'unità funzionale (UF), o l'unità dichiarata (UD) ove prevista dalla PCR; - il valore di CFP espresso in kg (o g) di CO₂e per UF o UD; - i confini temporali della CFP; - gli stabilimenti inclusi nello studio; - i confini del sistema nel caso di CFP parziale o la conferma che la CFP comprenda tutte le fasi dalla culla alla tomba; - le eventuali fasi escluse dai confini del sistema, ove applicabile; <p>Il certificato non deve contenere alcun riferimento ad eventuali compensazioni (offset) delle emissioni GHG intraprese dall'azienda.</p> <p>Validità del certificato: il certificato ha validità triennale e deve essere sottoposto a un programma di sorveglianza annuale.</p> <p>La CFP deve essere aggiornata nel caso di variazioni superiori al 10% o in pre-</p>
-----------------------------	---

	<p>senza di modifiche sostanziali (es: del prodotto/del processo produttivo). Al fine del calcolo della CFP annuale, in fase di audit iniziale vengono identificati i dati significativi obbligatori ai fini della sorveglianza della CFP. A seguito dell'esito dell'aggiornamento parziale della CFP da parte del cliente il VB, previa valutazione dell'esito, determinerà conseguentemente l'attività di sorveglianza, che potrà essere condotta con le seguenti opzioni:</p> <p>Variatione inferiore al 10% In caso di variazione inferiore al 10% l'attività di sorveglianza viene effettuata sullo solo studio CFP aggiornato parzialmente. Tale sorveglianza può considerarsi soddisfatta previa accettazione da parte del VB di apposita evidenza documentata da parte dell'organizzazione. Non è prevista l'emissione di un nuovo certificato.</p> <p>Variatione superiore al 10% In caso di variazione superiore al 10% (o su volontà del cliente) tutti i dati dello studio dovranno essere aggiornati. L'attività di sorveglianza verrà condotta sullo studio CFP completamente aggiornato con l'emissione del certificato revisionato.</p>
<p>Processo di verifica della CFP</p>	<p>L'attività di verifica della CFP da parte dei VB è articolata nelle seguenti fasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verifica documentale; - analisi dei rischi; - pianificazione; - esecuzione delle verifica. <p>I VB devono dettagliare nei propri regolamenti l'articolazione di tali fasi, incluse le modalità con cui viene deciso se condurle in modalità "on-site" o "off-site".</p> <p>VERIFICA DOCUMENTALE</p> <p>Il VB deve verificare il rapporto dello studio CFP in termini di completezza e correttezza, in accordo ai requisiti della UNI CEN ISO/TS 14067 e della PCR, ove presente.</p> <p>Tale riesame deve prendere in considerazione almeno quanto segue dello studio CFP:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'adeguatezza dell'UF (e/o dell'UD) considerata e i relativi flussi di referenza; - le emissioni GHG relative alle fasi principali del ciclo di vita del prodotto e la loro effettiva ripartizione (es. fossile, biogenica, etc); - i confini di sistema fisici, temporali e geografici; - i criteri di cut-off e la loro corretta applicazione; - l'approccio e le modalità di allocazione; - il peso relativo delle singole fasi del ciclo di vita e l'adeguatezza del livello di dettaglio dello studio adottato per le fasi più rilevanti; - le valutazioni sulla qualità dei dati; - i risultati delle analisi di sensibilità e di incertezza dello studio CFP; - le assunzioni adottate per le fasi di uso e di fine vita, ove applicabile. <p>Il rapporto di verifica documentale deve discriminare le eventuali Non conformità (NC) dello studio CFP evidenziando quali carenze sono classificate come critiche e debbono essere risolte in via preventiva ad ogni altra ulteriore attività di verifica e quali sono di minore criticità e possono invece essere risolte prima del completamento del processo di verifica.</p> <p>La non completa risoluzione delle NC critiche rappresenta un elemento ostativo al proseguimento della verifica.</p> <p>Se l'RGVI ritiene che il rapporto di studio della CFP non contenga informazioni sufficienti a completare in modo esaustivo la verifica documentale, deve richiede-</p>

re i necessari dati e informazioni aggiuntive alla parte responsabile. La mancata trasmissione delle integrazioni richieste rappresenta un elemento ostativo alla prosecuzione della verifica.

Il risultato della Verifica documentale deve essere utilizzato come dato di input per la successiva fase di analisi del rischio della verifica e di sviluppo del piano di campionamento.

ANALISI DEI RISCHI

Il VB deve condurre un'analisi dei rischi, prendendo in considerazione le sorgenti e la scala di eventuali errori, omissioni o errate rappresentazioni al fine di definire le priorità delle aree e l'estensione della verifica dei dati e delle informazioni della CFP e per fornire l'input allo sviluppo del piano di verifica e di campionamento.

L'analisi dei rischi deve essere basata sulla Verifica documentale e su ogni altra ulteriore informazione utile a comprendere la natura e complessità del ciclo di vita e le caratteristiche dei principali processi oggetto di studio.

Nello sviluppare l'analisi dei rischi il verificatore deve almeno considerare quanto segue:

- il livello di dettaglio della documentazione disponibile;
- la natura dei metodi di allocazione;
- il grado di complessità e l'estensione dei confini di sistema;
- la rappresentatività degli scenari d'uso e fine vita, ove applicabili;

PIANIFICAZIONE

Il VB deve definire un piano di verifica e un piano di campionamento, sulla base dei risultati della Verifica documentale e dell'Analisi dei rischi, tenendo in particolare considerazione le sorgenti e la scala di eventuali errori, omissioni o errate rappresentazioni.

Il piano di verifica e il piano di campionamento debbono essere approvati dall'RGVI.

Il piano di verifica deve avere un grado di dettaglio tale da guidare le successive attività di verifica e deve essere comunicato in via preventiva alla parte responsabile.

Il piano di campionamento è un documento ad uso interno e non deve essere comunicato alla parte responsabile.

ATTIVITÀ DI VERIFICA

Il VB deve dare evidenza della valutazione effettuata al fine di decidere se condurre una verifica on-site e giustificare ogni decisione intrapresa su tale aspetto.

Nel caso della CFP per sito può essere considerato sia il luogo in cui ha sede il processo produttivo e sia ove viene eseguita la raccolta e la gestione dei dati e delle informazioni utili alla CFP.

La verifica in sito deve essere condotta ove:

- nel corso della verifica siano state riscontrate delle inesattezze di tipologia o di entità tale da richiedere un'attività on-site;
- sono intercorsi dei cambiamenti significativi nella CFP rispetto alle verifiche precedenti apparentemente non giustificabili;
- sono intercorsi dei cambiamenti significativi nella gestione dei dati in un sito specifico;
- sono variati i confini del sistema.

Le attività di verifica debbono almeno consentire di ottenere dati e informazioni sufficienti per valutare la CFP e per verificare l'affidabilità del sistema di raccolta, elaborazione e controllo dei dati.

Il VB deve valutare la CFP sulla base delle evidenze relative all'analisi dei dati e delle informazioni. Tale analisi deve essere basata sul piano di campionamento.

Il VB deve classificare gli eventuali rilievi sulla base della loro rilevanza rispetto

	<p>alla CFP. Il VB deve mantenere delle registrazioni al fine di dimostrare come le evidenze raccolte in fase di verifica siano allineate con le richieste del piano di campionamento.</p>
Durata delle verifiche CFP	I VB devono disporre di una procedura per la determinazione della durata delle verifiche per le tipologie prodotti per i quali eseguono attività di verifica CFP.
Competenze del personale del VB	Le competenze specifiche richieste agli OdC devono essere dettagliate per le figure coinvolte nel processo di verifica della CFP: RGVI e AVI, organo deliberante, responsabile di pratica/schema (se definito dall'OdC) e responsabile del riesame del contratto.
Classificazione dei rilievi da parte del VB	I VB devono definire i criteri di classificazione delle non conformità tenendo conto dell'attività svolta e devono essere definite chiaramente quali tipologie di NC impediscono la convalida della CFP e quali azioni siano richieste per la convalida/certificazione. I criteri devono essere pubblici.

Entrata in vigore della Circolare

La circolare è di immediata applicazione a partire dalla data di pubblicazione.

Cordiali saluti.

Dott. Emanuele Riva
Direttore di Dipartimento

